



**Circolare n°:** 30/2016

**Oggetto:** *Nuova disciplina dell'anatocismo bancario*

**Sommario:** Con il Decreto n. 343 del 3 agosto 2016, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di presidente del CICR, ha dato attuazione alle disposizioni introdotte dalla nuova formulazione dell'art 120, comma 2 del TUB, in materia di anatocismo bancario.

**Dal 1° ottobre è entrata in vigore la nuova normativa che disciplina le modalità e i criteri per la produzione di interessi nell'ambito dell'attività bancaria.**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento in parola, pone termine all'iter normativo, avviato con l'approvazione del D.L. n° 18/2016 concernente la riforma del settore bancario che aveva prodotto l'ultima modifica dell'art. 120 del TUB.

A partire dal 1° ottobre 2016 le banche devono necessariamente adeguarsi al nuovo dettato normativo, che sostituisce integralmente la delibera CICR del 9 febbraio 2000.

**Scopo delle presente circolare è quello di illustrare le novità introdotte dal decreto, indicando le principali accortezze da osservare per la corretta applicazione della norma ai contratti in essere.**

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.2	DEFIINIZIONE
P.2	QUADRO NORMATIVO
P.3	NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO
P.3	DECORRENZA
P.4	PRINCIPALI EFFETTI



## DEFINIZIONE

L'**anatocismo bancario** è la pratica in base alla quale gli interessi debitori su un capitale preso a prestito si sommano al capitale stesso, costituendo la base di calcolo di nuovi interessi. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 2374 del 1999, l'anatocismo<sup>1</sup> è stato ritenuto illegittimo, ma successivamente autorizzato a determinate condizioni dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, secondo cui sono valide le pattuizioni del contratto bancario che prevedano l'anatocismo purché sussista la medesima periodicità di capitalizzazione tra interessi attivi e passivi.

La materia pertanto è stata oggetto, fino all'emanazione del D.M in esame, di contrasti giurisprudenziali, che risultano comunque non completamente fugati.

## QUADRO NORMATIVO

La disciplina attuale dell'anatocismo sulle operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, è regolata dall'art 120, comma 2, del TUB, il quale racchiude i seguenti precetti:

- nei **rapporti di conto corrente o di conto di pagamento**<sup>2</sup> la periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori deve essere la stessa e comunque non inferiore a un anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi ai finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla parte capitale;
- **per le aperture di credito regolate in conto** (corrente o di pagamento) e per gli sconfinamenti (anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido):
  - o gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di

---

<sup>1</sup> In linea teorica tale pratica è vietata dall'art 1283 c.c., che statuisce la regola generale, valida anche per i rapporti non bancari, in forza della quale gli interessi maturano sul solo capitale dovuto e non anche sugli interessi precedentemente maturati, salvo usi contrari.

<sup>2</sup> Per conto di pagamento si intende, a norma dell'art. 1 comma 1, D.Lgs n. 11 del 27 gennaio 2010, un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.



chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili;

- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata diventa capitale. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento prima che l'addebito abbia avuto luogo.

### NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO

Il decreto interministeriale del CICR, confermando il quadro sopra descritto, dispone ulteriormente che:

- agli **interessi di mora** si applicano le disposizioni del codice civile di cui all'art. 1194, in base al quale:
  - ✓ il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore;
  - ✓ il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.
- per i **contratti di apertura di credito in c/c e per gli sconfinamenti**:
  - ✓ prima che gli interessi maturati divengano esigibili al 1° marzo, deve essere concesso al cliente un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui agli articoli 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente;
  - ✓ con clausola espressamente approvata dal cliente, il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

### DECORRENZA

Riguardo ai tempi di adozione del nuovo art. 120, comma 2, del TUB, il decreto dispone che lo stesso sia applicato agli interessi maturati **a partire dal 1° ottobre 2016**.



Per l'adeguamento dei contratti in corso, le banche possono adottare la procedura prevista dagli articoli 118 e 126 sexies del TUB<sup>3</sup> ("**Proposta di modifica unilaterale del contratto**"), riconoscendo un termine di preavviso pari a due mesi entro il quale il cliente può esercitare il recesso senza spese, salva, in ogni caso, la necessità di autorizzazione scritta dal cliente per l'addebito in conto degli interessi corrispettivi divenuti esigibili.

Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli artt. 118 e 126 sexies del TUB, gli intermediari dovrebbero aver già proposto al cliente l'adeguamento entro lo scorso 30 settembre 2016.

### PRINCIPALI EFFETTI

Affinché le banche possano esigere il 1° marzo 2017 gli interessi maturati a partire dal 1° ottobre, è necessaria la comunicazione alla clientela ex artt. 119 o 126-quater TUB, concedendo un ulteriore periodo di 30 giorni dall'invio della comunicazione predetta.

Pertanto nel momento in cui gli interessi saranno esigibili, il cliente potrà:

- procedere al pagamento;
- autorizzarne l'addebito in conto, per effetto del quale gli interessi corrispettivi saranno calcolati sulla base della somma tra il capitale finanziato e gli interessi trasformati in capitale<sup>4</sup>;
- non autorizzarne l'addebito, ed in tal caso la banca, in virtù dell'inadempimento, potrà applicare gli interessi moratori, con riferimento ai quali, tuttavia, permangono dubbi interpretativi in ordine alla loro applicazione automatica, o meno.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**

**Dr. Fabio Pavan**

---

<sup>3</sup> Sintetizzando il contenuto delle due norme, esse riguardano i contratti a tempo indeterminato e i contratti quadro, per i quali il cliente ha specificamente approvato la clausola per cui la banca ha facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

<sup>4</sup> In tale specifica ipotesi sembrerebbe ripresentarsi la pratica dell'anatocismo.